

**Decreto federale
concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e
dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta ed entrata in vigore il 1° giugno 2011 (Convenzione sull'assistenza amministrativa) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Sulla base dell'articolo 30 paragrafo 1 lettere a, b, d ed f della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il Consiglio federale presenta le seguenti riserve:

Riserve agli articoli 2 paragrafo 1 lettera b, 11–16, 17 e 28 paragrafo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa

1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le imposte secondo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
2. Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell'esecuzione secondo gli articoli 11–16 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
3. Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
4. La Svizzera applica l'articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa esclusivamente:
 - a. se sussiste un periodo di imposizione: per l'assistenza amministrativa in relazione ai periodi di imposizione che decorrono dal 1° gennaio o dopo il 1° gennaio del terzo anno antecedente all'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale per una Parte;
 - b. in assenza di un periodo di imposizione: per l'assistenza amministrativa in relazione a casi correlati ad obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio del terzo anno antecedente all'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale per una Parte.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare le riserve se sono diventate prive d'oggetto.

Art. 2

¹ In occasione della ratifica il Consiglio federale fornisce le seguenti dichiarazioni al Segretario generale del Consiglio d'Europa o al Segretario generale dell'OCSE (Depositari):

- a. la dichiarazione secondo l'articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa secondo la quale l'autorità competente della Svizzera può informare le persone interessate ai sensi degli articoli 5 e 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prima di fornire informazioni a un'altra Parte;
- b. la dichiarazione secondo l'articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera non accoglierà domande presentate da rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente mentre sono in corso controlli fiscali in Svizzera.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare queste dichiarazioni se sono diventate prive d'oggetto.

Art. 3

¹ In occasione della ratifica, secondo l'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione è applicabile alle seguenti imposte:

¹ RS 101

² FF ...

- a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale e altri redditi);
- b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza aziendale, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).

² Secondo l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari qualsiasi modifica da apportare all'Allegato A.

³ In occasione della ratifica, secondo l'articolo 3 paragrafo 1 lettera d della Convenzione sull'assistenza amministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo è l'autorità competente della Svizzera.

⁴ Secondo l'articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare.

Art. 4

Secondo l'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia valida per la Svizzera ai fini dell'assistenza amministrativa in relazione a periodi di imposizione o a obblighi fiscali dall'entrata in vigore di tale Convenzione.

Art. 5

La modifica della legge federale del 28 settembre 2012³ sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 6

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

³ RS 672.5

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 settembre 2012⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e spontaneo:

Art. 2 Competenza

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa.

Art. 3 lett. a, b^{bis} e d

Nella presente legge si intendono per:

- a. *persona interessata*: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona sulla quale vengono trasmesse informazioni nella domanda di assistenza amministrativa spontanea;
- b^{bis}. *scambio di informazioni su domanda*: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa;
- d. *scambio spontaneo di informazioni*: scambio non richiesto di informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente.

Art. 4 Principi

¹ Nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda.

² Nell'ambito dello scambio spontaneo di informazioni è consentito trasmettere informazioni su una persona solo nei casi in cui l'accordo applicabile prevede lo scambio spontaneo di informazioni.

³ La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.

Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che comunica le informazioni possa stabilire disposizioni per la protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità destinataria delle informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Le disposizioni che devono essere osservate in merito devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati.

Titolo prima dell'articolo 6

Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere

Titolo prima dell'articolo 8

Sezione 2: Ottenimento di informazioni

Art. 9 cpv. 5

Abrogato

Art. 10 cpv. 4

Abrogato

⁴ RS 672.5

⁵ RS 235.1

Art. 14 cpv. 4

⁴ L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato o l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

Art. 14a cpv. 3^{bis}, 4 lett. b e 5

^{3bis} L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato o l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

⁴ L'AFC informa inoltre in forma anonima mediante pubblicazione nel Foglio federale le persone interessate da una domanda raggrupata in merito:

- b. all'obbligo di indicare all'AFC:
 1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera;
 2. il loro indirizzo all'estero, sempre che sia consentito recapitare per posta documenti nello Stato di pertinenza; o
 3. l'indirizzo di un rappresentante autorizzato a ricevere notifiche in Svizzera.

⁵ Il termine per indicare l'indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

Titolo prima dell'articolo 16

Sezione 3: Procedura

Art. 17 cpv. 3

³ L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, purché sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato. Diversamente essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 20 cpv. 3

Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l'AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale utilizzazione. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l'AFC dà il suo consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Titolo prima dell'articolo 21a

Abrogato

Art. 21a, rubrica e cpv. 4 e 5

Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere.

⁴ *Abrogato*

⁵ *Abrogato*

Art. 22 cpv. 5^{bis}

^{5bis} L'AFC verifica se le informazioni ricevute dall'estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le inoltra loro, purché ciò sia consentito secondo l'accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero. Eventualmente l'AFC richiede l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato richiesto.

Titolo prima dell'articolo 22a

Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni

Art. 22a Principi

¹ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e alla prassi di altri Stati.

² L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.

³ Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e nei termini previsti all'AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.

⁴ L'AFC verifica queste informazioni e decide quali trasmettere.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (DFE) può prescrivere alle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni di utilizzare determinati moduli in forma cartacea o elettronica e può emanare direttive.

Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere

¹ L'AFC informa dello scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 48 PA⁶.

² In via eccezionale, l'AFC informa queste persone dello scambio spontaneo di informazioni solo dopo che questo è avvenuto, se lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito di un'inchiesta fossero vanificati dall'informazione preliminare. Inoltre si applica per analogia l'articolo 21a cpv. 2-3.

³ Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l'AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare una persona autorizzata a ricevere le notifiche e stabilisce un termine per la sua designazione.

Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti della persona legittimata a ricorrere

Per il diritto di partecipazione e l'esame degli atti si applica per analogia l'articolo 15.

Art. 22d Procedure

Gli articoli 16, 17, 19 e 20 si applicano per analogia alla procedura.

Art. 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero

¹ L'AFC inoltra le informazioni che altri Stati hanno trasmesso spontaneamente alle autorità fiscali interessate al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero. Segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

² L'AFC verifica se le informazioni ricevute spontaneamente dall'estero sono interessanti per altre autorità svizzere e le inoltra loro, purché ciò sia consentito dall'accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero. Eventualmente richiede l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Titolo prima dell'articolo 22f

Capitolo 4: Trattamento dei dati, obbligo di mantenere il segreto e statistiche

Art. 22f Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali l'AFC può trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali in materia fiscale e altri dati personali.

Art. 22g Sistema d'informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per trattare dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali che ha ricevuto in virtù dell'accordo applicabile e della presente legge.

² Il trattamento dei dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Questo sistema d'informazione serve all'AFC per adempiere i propri compiti conformemente all'accordo applicabile e alla presente legge. Esso serve in particolare ai seguenti scopi:

- a. ricevimento e inoltro delle informazioni secondo l'accordo applicabile e il diritto svizzero;
- b. trattamento di procedimenti giudiziari connessi all'accordo applicabile e alla presente legge;
- c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- d. trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e. lotta contro i reati fiscali;
- f. allestimento di statistiche.

⁴ Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. l'elenco dei dati su procedimenti e sanzioni penali e amministrative;
- d. i diritti di accesso ai dati e al loro trattamento;
- e. la durata della conservazione dei dati; e
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 22h Obbligo di mantenere il segreto

¹ Le persone incaricate di eseguire le disposizioni dell'accordo applicabile e della presente legge, o che sono coinvolte nella loro esecuzione, devono mantenere il segreto nei confronti di altri Uffici e privati in merito a quanto osservato nello svolgimento della loro attività.

² Non sussiste alcun obbligo di mantenere il segreto:

- a. in caso di trasmissione di informazioni e di comunicazioni conformemente all'accordo applicabile e alla presente legge;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che sono stati autorizzati dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in particolare per reperire informazioni ufficiali presso le autorità incaricate di attuare la presente legge;
- c. sempre che l'accordo applicabile lo consenta ed esista una base legale nel diritto svizzero.

Art. 22i Statistiche

¹ L'AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari (*peer review*) del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

² Non sussiste alcun diritto d'accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1.

Titolo prima dell'articolo 22j

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 22j

¹ La persona interessata, il detentore delle informazioni è punito con una multa sino a 10 000 franchi se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni secondo l'articolo 9 o 10 che l'AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

² Se una persona viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare di cui all'articolo 21a capoverso 3, è punita con una multa fino a 10 000 franchi.

³ È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo. L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Titolo prima dell'articolo 23

Capitolo 6: Disposizioni finali

